

**L'Arbitro Unico**  
**nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura del Cantone**  
**Ticino**

Nominato giusta l'art. 10 del Contratto Collettivo di Lavoro cantonale (CCL) nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura del Canton Ticino.

Chiamato a giudicare nella procedura dipendente dalla **decisione 23 marzo 2021 della Commissione Paritetica Cantonale** nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura del Canton Ticino (di seguito CPC)

contro l'impresa

[REDACTED]

Citati i rappresentanti dell'impresa ricorrente e della Commissione Paritetica Cantonale all'udienza del 1. settembre 2021.

Presenti il Direttore della CPC, avv. Alessandro Capelli, Bellinzona. Per la ricorrente, nessuno compare.

Considerato che la ricorrente non si è presentata all'udienza di discussione malgrado regolare citazione, si procede alla discussione alla sola presenza della CPC che si riconferma nella decisione impugnata chiedendo che il ricorso venga integralmente respinto.

La parte presente non ha richiesto l'assunzione di prove se non quelle in atti.

L'istruttoria è quindi da ritenersi chiusa il 01 settembre 2021.

Posto il punto di questione:

se la decisione CPC del 23 marzo 2021 deve essere confermata e se siano da attribuire spese di procedura, dichiara e pronuncia

**CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO**

- 1.- Con decisione 23 marzo 2021 la CPC ha inflitto alla ricorrente una penalità di CHF 400.-- oltre a prelevare CHF 100.-- per spese procedurali. La CPC motiva la decisione adducendo che la [REDACTED] malgrado diffida, non avrebbe "*provveduto a notificare il calendario di lavoro per l'anno corrente (2021)*". Così facendo la ricorrente avrebbe violato il CCL di categoria.
- 2.- La procedura è pervenuta a questo Arbitro a seguito del tempestivo ricorso interposto dalla ricorrente il 5 aprile 2021.

Il ricorso chiede l'annullamento della multa considerato che *“abbiamo dovuto riorganizzare l'amministrazione e la nostra ex impiegata ha purtroppo perso i dati di accesso al nostro profilo nel vostro portale”*. La ricorrente rileva di aver trasmesso comunque il calendario di lavoro per posta A ad inizio marzo. Posizione che la ditta ribadisce con scritto integrativo del 12 maggio 2021 a questo Arbitro.

- 3.- Terminata l'istruttoria con le modalità ed i tempi elencati in ingresso, a questo Arbitro non resta quindi che procedere al giudizio sia sul merito, sia sulle spese di procedura.
- 4.- Va preliminarmente detto che la decisione impugnata sanziona esclusivamente il mancato invio alla CPC del calendario di lavoro per il 2021 entro i termini e con le modalità richieste. Fatto - quest'ultimo - che nel ricorso interposto la società non contesta.

A questo Arbitro non resta quindi che analizzare la sostenibilità nella fattispecie delle giustificazioni addotte dalla ricorrente a motivazione del non contestato invio del calendario.

Non si entra nel merito del preteso invio del calendario per posta A ad inizio marzo considerato che lo stesso non è in atti e la ricorrente, a cui incombe l'onere probatorio, non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta spedizione che, in ogni caso, sarebbe comunque giunta in manifesto ritardo anche rispetto al sollecito 9 febbraio 2021 della CPC.

Va preliminarmente detto che il calendario di lavoro è strumento indispensabile per le verifiche relative al rispetto da parte delle ditte assoggettate del CCL di categoria. Da ciò l'importanza delle tempistiche di trasmissione dei dati alle competenti CPC.

Nel dettaglio. Pur comprendendo le difficoltà amministrative della ricorrente si tratta con tutta evidenza di motivazioni che non possono trovare accoglimento in questa sede. Si tratta infatti di problematiche organizzative interne alla ricorrente che comunque restava assoggettata al CCL di categoria e ne doveva adempiere gli obblighi. Incombenze che la ditta ben conosceva avendole già in precedenza adempiute.

Per questi motivi e senza necessità di disquisire oltre, il ricorso va integralmente respinto nel senso che la multa di cui alla decisione 23 marzo 2021 viene confermata apparendo del tutto proporzionata.

- 5.- L'Arbitro, vista la fattispecie, non fissa tasse di giudizio.

Di conseguenza,

### **SI DECIDE**

#### **1. Il ricorso è integralmente respinto.**

Di conseguenza è confermata la multa e le spese di cui alla decisione 23 marzo 2021 emessa dalla Commissione Paritetica Cantonale (CPC) nei confronti della [REDACTED]

**2. Tasse, spese di giustizia e ripetibili.**

Non si fissano spese di giudizio.

**3. Rimedi di diritto:**

Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso al Tribunale Federale ex art. 389 CPC.

**4. Intimazione:**

- alla [REDACTED]
- alla CPC nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura, Viale Portone 4, 6501 Bellinzona.

Lugano, 26 novembre 2021

L'Arbitro Unico

Avv. Davide Corti

